

SOMMARIO

Decreto correttivo del Testo Unico Ambientale

SCHEDA n° 2

Redatta da: Carlo Ghedini Staff Servizio Ambiente CNA Bologna
14 febbraio 2008
Per chiarimenti: sedi territoriali

DECRETO CORRETTIVO DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Il tanto discusso ed atteso decreto correttivo al D.Lgs. 152/06 è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008.

Si tratta del D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, che entra in vigore il 13 febbraio 2008.

Vediamo le principali novità introdotte dal decreto, riservandoci ulteriori approfondimenti sulle varie modifiche normative previste.

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

In questa parte, tra le disposizioni comuni, vengono inseriti principi tassativi che chiariscono priorità in materia ambientale ed aspetti di carattere giuridico, tra cui, ruoli e potestà di Stato, Regioni ed Enti locali.

Principi sulla produzione del diritto ambientale

Viene sancito che i principi del decreto:

- ✓ sono principi generali in tema di tutela dell'ambiente, in attuazione della Costituzione e nel rispetto del Trattato UE;
- ✓ costituiscono regole generali della materia ambientale per gli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e per provvedimenti di natura contingibile ed urgente;
- ✓ possono essere modificati o eliminati

soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, sempre garantendo il corretto recepimento del diritto europeo.

Principio dell'azione ambientale

La tutela dell'ambiente è garantita da tutti (enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche) secondo principi di precauzione, di azione preventiva, di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché in base al principio "chi inquina paga" coerentemente con la politica della comunità europea in materia ambientale.

Principio dello sviluppo sostenibile

Principio secondo il quale il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non può compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Ne deriva che ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi a questo principio; la Pubblica Amministrazione deve tenerlo in prioritaria considerazione nelle sue scelte.

Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

I principi del decreto costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. **Le regioni / province autonome**

possono adottare forme di tutela giuridica più restrittive, motivate dal territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.

Lo Stato interviene nei casi di azioni non realizzabili da livelli territoriali inferiori di governo, in considerazione delle dimensioni dell'azione prevista e dei suoi possibili effetti o, in via sussidiaria, se l'azione non viene realizzata. Lo stesso principio opera nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

Chiunque può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

VAS, VIA, IPPC

Questa parte regola le procedure per:

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la Valutazione dell'impatto Ambientale (VIA);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA/IPPIC).

Essa è completamente riscritta e, dalla sua entrata in vigore, verranno abrogati gli articoli da 4 a 52 e gli allegati da I a V della parte II del D.lgs. 152/2006.

È inserita tra le definizioni di questa parte quella di "patrimonio culturale", con l'intento di salvaguardare anche l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. In tal modo, questa disciplina si collega al "codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004) ed alla Normativa sulla conservazione degli habitat naturali (DPR n. 357/97).

Viene acquisita quale documentazione progettuale quella del "codice appalti" (D.lgs. n. 163/2006).

Viene indicata come "modifica sostanziale" una variazione di un piano, un programma o un progetto e sue varianti, o una variazione delle loro caratteristiche, del loro funzionamento o potenziamento, qualora produca-

no **effetti negativi** significativi sull'ambiente.

Il riferimento ai soli effetti negativi sull'ambiente sembrerebbe escludere dalla VIA le modifiche sostanziali con effetti positivi.

Le norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti prevedono una semplificazione in presenza di VIA e AIA: la VIA funge anche da AIA per i progetti di competenza statale; le Regioni, per i progetti di loro competenza, sono invitate a coordinare la procedura per il rilascio dell'AIA nell'ambito del procedimento di VIA, con facoltà di prevedere che la VIA funga anche da AIA.

Viene così creato un coordinamento tra VIA e AIA, ma quest'ultima resta regolamentata da apposita normativa e non è inserita nel decreto.

TUTELA ACQUE

Scarico: qualsiasi immissione, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria.

Viene eliminata la confusione generata dalla precedente definizione che considerava scarico anche l'immissione diretta non convogliata.

Autorizzazione allo scarico: salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia, ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

Attualmente l'atto era rilasciato entro 60 giorni ma esisteva un regime di autorizzazione provvisoria in caso di silenzio dell'autorità competente.

Ora, quindi, è sempre necessario un atto espresso da rilasciarsi però entro 90 giorni.

Scarico rifiuti in fognatura: lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Prima del correttivo era ammesso, anche se ad alcune condizioni: per i rifiuti organici misti ad acque da usi civili, trattati mediante dissipatore, previa comunicazione preventiva all' Ente gestore della sua installazione e verifica tecnica da parte di quest'ultimo.

RIFIUTI

Sottoprodotti: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego sia certo sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- abbiano un valore economico di mercato.

Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni precedenti:

- materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
- materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
- le eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione (legge 14 agosto 1991, n. 281).

Resta quindi il concetto di sottoprodotto ma

con meno deroghe, vengono infatti introdotte nuove condizioni, in aggiunta a quelle già previste, che i materiali derivanti da un ciclo produttivo devono rispettare per potere uscire dal regime dei rifiuti.

Materie prime secondarie

Sono definite materie, sostanze e prodotti secondari e sono regolamentate con più rigore quelle che:

- ✓ sono prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- ✓ sono individuate provenienza, tipologia e caratteristiche dei rifiuti da cui si possono produrre;
- ✓ sono individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, e le relative condizioni di esercizio;
- ✓ sono precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici;
- ✓ devono avere effettivo valore economico di scambio sul mercato.

I metodi di recupero saranno fissati con Decreto Ministeriale; sino alla sua emanazione continuano ad applicarsi le procedure semplificate per i rifiuti non pericolosi (DM 5 febbraio 1998), pericolosi (DM n. 161/2002), rifiuti pericolosi provenienti dalle navi (DM n. 269/2005).

Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- ☞ siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- ☞ sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- ☞ l'utilizzo integrale della parte destinata all'utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari, per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale; sia idonea a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e più in generale ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono desti-

- nate ad essere utilizzate;
- ☞ sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- ☞ sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- ☞ le loro caratteristiche chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- ☞ la certezza del loro integrale utilizzo sia verificata e dimostrata.

La sussistenza dei requisiti e i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo devono risultare:

- ✓ nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o AIA da un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento; il deposito in attesa di utilizzo, non può superare i tre anni;
- ✓ nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse dalle precedenti ma soggette a permesso di costruire o a Dia, nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della DIA; il deposito in attesa di utilizzo, non può superare un anno;
- ✓ nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista; il deposito in attesa di utilizzo, non può superare un anno.

I progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del decreto possono essere completati previa comunicazione dell'interessato alle autorità competenti, da inviarsi entro il 13 maggio 2008, con attestazione del rispetto dei requisiti prescritti, e con le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno.

Le terre e rocce da scavo, non utilizzate nel rispetto delle condizioni descritte, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

MUD

Sono soggetti:

- ☞ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- ☞ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- ☞ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- ☞ i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- ☞ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- ☞ le imprese e gli enti con più di 10 dipendenti e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, dell'articolo 184, comma 3, lettere:
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Sono esonerati dal MUD

- ✓ gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- ✓ le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- ✓ **per i soli rifiuti non pericolosi**, le imprese e gli enti produttori iniziali che **non** hanno più di dieci dipendenti.

Informatizzazione delle informazioni

È prevista l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per la raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

I soggetti obbligati al MUD dovranno installare ed utilizzare apparecchiature elettroniche. Inoltre, il formulario di identificazione dei rifiuti, i registri di carico e scarico ed il MUD saranno realizzati in formato elettronico.

Quindi torna il MUD per i produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, in-

dustriali e di smaltimento e recupero rifiuti, ma solo se hanno più di 10 dipendenti. Union Camere nella circolare n. 1467 del 29 gennaio 2008 ha chiarito:

- ✓ che le nuove indicazioni sono già in vigore per il MUD 2008, relativo all'anno 2007;
- ✓ che la modulistica è invariata e verrà emessa nella prima decade di marzo.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sono obbligati alla tenuta del Registro:

- **tutti i soggetti obbligati al MUD;**
- i soggetti che producono i seguenti **rifiuti non pericolosi**:
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

I registri sono **numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti**.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

A partire dal **13 febbraio 2008** i registri **non vidimati** attualmente in uso **non possono più essere utilizzati**; le aziende da tale data dovranno utilizzare esclusivamente nuovi registri vidimati dalla Camera di Commercio.

I registri relativi alla gestione di rifiuti costituiti da **rottami ferrosi e non ferrosi** possono essere sostituiti dai registri Iva di vendita e acquisto.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il formulario sostituisce il documento per il trasporto dei fanghi in agricoltura, previsto dal D.Lgs. 99/92.

Le specifiche informazioni della scheda di

accompagnamento dei fanghi (all. III A, D.Lgs. 99/92), non previste nel modello del formulario, devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del formulario.

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

È di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.

I criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani saranno definiti con Decreto Ministeriale entro il 13 maggio 2008 (90 giorni, dall'entrata in vigore del correttivo).

Ai rifiuti assimilati, entro un anno dall'entrata in vigore del correttivo, si applicherà esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffazione per le quantità conferite, che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono.

Alla tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i **rifiuti che si formano nelle aree produttive**, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, **salvo i rifiuti prodotti negli uffici**, nelle **mense**, negli **spacci**, nei **bar** e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Allo stesso modo, **non sono assimilabili** ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle **strutture di vendita** con le seguenti superfici:

- ☞ superficie di vendita non superiore a 450

- mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- ☞ superficie di vendita non superiore a 750 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER IL TRASPORTO

Il Ministero Ambiente, entro tre mesi dalla entrata in vigore del correttivo, potrà individuare e disciplinare, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni del decreto, semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti (potrebbero essere RAEE) i destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti:

- ✓ ai produttori;
- ✓ ai distributori;
- ✓ a chi svolge attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi;
- ✓ ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C.

DEPOSITO TEMPORANEO

Sono introdotte condizioni migliorative per i rifiuti pericolosi in quanto la cadenza temporale per il loro conferimento passa da due a tre mesi, uniformandosi con quella dei non pericolosi.

ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E INCENTIVI

Nel rispetto dei principi e degli obiettivi del decreto, il Ministro e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese.

Nella precedente formulazione gli accordi erano stipulabili solo dal Ministero di concerto con le altre Pubbliche Amministrazioni, che ora invece possono stipularli autonomamente.

ALBO GESTORI AMBIENTALI

Non sono tenuti alla prestazione delle **garanzie finanziarie** e sono iscritti in un'**apposita sezione dell'Albo**, in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, le attività che svolgono il trasporto dei **propri rifiuti** nello specifico:

- ✓ i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti;
- ✓ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che li trasportano fino a 30 kg/ 1 al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

La comunicazione è inviata su autocertificazione, ai sensi della legge n. 241/1990, e comprende le seguenti informazioni:

- a) sede dell'impresa, attività da cui sono prodotti i rifiuti;
- b) caratteristiche, natura dei rifiuti prodotti;
- c) estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto;
- d) versamento del diritto annuale di registrazione, determinato, in fase di prima applicazione, a 50 euro/anno, (rideterminabili).

L'impresa deve comunicare ogni variazione successiva all'iscrizione. Le iscrizioni effettuate entro il 30 giugno 2007 restano valide ed efficaci.

Recupero rifiuti in procedura semplificata

Tornano di competenza della Provincia le operazioni di recupero dei rifiuti e l'attività di autosmaltimento. Le comunicazioni inviate all'Albo entro l'entrata in vigore del correttivo,

saranno trasmesse a cura dello tesso alle province competenti.

REVOCA DEROGHE PER MPS METALLURGICHE E SIDERURGICHE E IMPRESE ESTERE

Sono abrogate:

- ➡ le deroghe per le materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche;
- ➡ le deroghe per i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero;
- ➡ la sezione speciale dell'Albo per le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rotta-

mi ferrosi e non ferrosi.

I soggetti che al 13 febbraio 2008 svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione del 152/2006, **dovranno presentare domanda di autorizzazione entro il 13 maggio 2008**. Le stesse possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni previgenti, fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime.

CDR E CDR -Q

Il CDR -Q **diventa rifiuto speciale**, quindi **non è più escluso** dal regime dei rifiuti.